



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NOVARA DI SICILIA



Novara di Sicilia, 27.11. 2023

I.C. - NOVARA DI SICILIA
Prot. 0016839 del 27/11/2023
IV (Uscita)

Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Regolamento accoglienza alunni stranieri.

Normativa di riferimento

- C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90 cit.
- Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione;
- Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cit., in particolare l'art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica").
- D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.. .", in particolare, art. 45
- Relativamente al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nel Paese d'origine, le disposizioni sono costituite dal D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982), dalla C.M. n. 264 del 06/08/1982 e dagli artt. 381 -390 del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle leggi dell'istruzione).
- I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).
- All'atto d'iscrizione i genitori, o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente (anagrafe comunale) un'autocertificazione (D.P.R. n.394/99) relativamente alle vaccinazioni effettuate
- Il minore straniero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).
- Legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III)
- D.L. del 25 Luglio 1998 " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- D.P.R. 394 del 31/8/1999 ART.45 che regola l'assegnazione degli alunni stranieri alle classi e la possibilità di individualizzazione dei percorsi
- C.M. N.24 del 1 marzo 2006: "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" - "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" dell'Ottobre 2007 - L'atto di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2008

Via Michelangelo, 32 – 98058 Novara di Sicilia (ME) ---- Cod. Fisc. N° 83001610837

Tel./fax 0941 650032 – 0941 800038

meic81600n@istruzione.it

meic81600n@pec.istruzione.it

www.icnovaradisicilia.edu.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPrensivo STATALE NOVARA DI SICILIA

- Nota MIUR del 19/02/2014 prot. n. 4233 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"
- Orientamenti Interculturali, Idee e Proposte per l'integrazione di Alunni e Alunne Provenienti Da Contesti Migratori a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale1 – MI marzo 2022.

Iscrizione e assegnazione alle classi: indicazioni generali.

L' Art. 45 del DPR n. 349/1999 stabilisce che gli alunni stranieri possono essere iscritti sia nei momenti previsti dalle circolari ministeriali, sia in corso d'anno, così come avviene per gli alunni con cittadinanza italiana. L' istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe/sezione e dell'anno scolastico da frequentare. Gli alunni stranieri vengono solitamente iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, tenendo conto di:

- competenze, abilità, livelli di conoscenza della lingua italiana, che dovranno essere accertate tramite test d'ingresso, insieme a conoscenze relative a discipline di base;
- corso di studi seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
- titolo di studi posseduto;
- periodo dell'anno scolastico in cui avviene l'iscrizione.

In tal caso è prevista l'assegnazione alla classe/sezione immediatamente inferiore o superiore all'età anagrafica.

La scelta della classe/sezione tiene inoltre conto del criterio numerico (numero alunni per classe), ma soprattutto valuta la situazione più vantaggiosa per l'alunno:

- presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese;
- equa distribuzione numero maschi e femmine;
- criteri di rilevazione della complessità delle classi/sezioni (disagio, presenza di alunni diversamente abili, ecc.);
- ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di classi/sezioni con prevalenza di alunni stranieri.

Dopo la formalizzazione dell'iscrizione e prima dell'assegnazione alla classe l'alunno sarà sottoposto, nel plesso di destinazione, ai test d'ingresso e all'osservazione dei docenti delle due possibili classi di inserimento (quella prevista per età anagrafica e quella immediatamente inferiore) per un periodo non superiore ad una settimana. Durante questo breve lasso di tempo, le presenze dell'alunno saranno registrate in forma cartacea per essere poi riportate sul registro elettronico nella classe successivamente assegnata.

Per quanto riguarda il sopracitato criterio numerico, la Circolare Ministeriale n. 2 del 2010 determina un limite massimo del 30% della presenza di alunni stranieri in una singola classe. Tale percentuale può essere innalzata (dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale) qualora gli alunni con cittadinanza non italiana possiedano competenze linguistiche adeguate (per esempio alunni nati in Italia o che abbiano compiuto il loro percorso scolastico in scuole italiane). Allo stesso modo il limite del 30% può essere ridotto in presenza di alunni con inadeguata padronanza linguistica o che presentino particolari livelli di complessità.

Casi particolari

Nel caso di iscrizioni durante il secondo quadrimestre per alunni che hanno appena terminato l'anno scolastico nel proprio paese di origine, i suddetti vengono assegnati nella classe italiana corrispondente a quella appena terminata nel paese di provenienza. Nel caso di iscrizioni a fine anno scolastico, è prioritario considerare l'aspetto sociale e relazionale, quindi è consigliabile inserire gli alunni nel gruppo classe con cui potranno proseguire anche l'anno successivo. Ai fini della validità dell'anno scolastico italiano, si può considerare valida la frequenza degli alunni nella loro scuola di origine.

Via Michelangelo, 32 – 98058 Novara di Sicilia (ME) ---- Cod. Fisc. N° 83001610837

Tel./fax 0941 650032 – 0941 800038

meic81600n@istruzione.it

meic81600n@pec.istruzione.it

www.icnovaradisicilia.edu.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE NOVARA DI SICILIA

Criteria di valutazione

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che i minori con cittadinanza non italiana, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Tale articolo specifica inoltre che:

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata inoltre mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Sulla base di questo:

- ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, metodologie e obiettivi, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe;
- ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato;
- il Piano di Studio Personalizzato (PSP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero;
- il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

La C.M. 24/2006 indica che in questi casi bisogna privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella certificativa.

Per questo, nella loro valutazione, i docenti dovranno inoltre prendere in considerazione i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- i progressi rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- l'impegno, la partecipazione e la motivazione;
- le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Nel I quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati (NAI), potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline (per esempio nelle materie pratiche, meno legate alla lingua, come scienze motorie, educazione musicale e artistica, matematica e, in alcuni casi, lingua straniera).

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" oppure "la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua".

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

Via Michelangelo, 32 – 98058 Novara di Sicilia (ME) ---- Cod. Fisc. N° 83001610837

Tel./fax 0941 650032 – 0941 800038

meic81600n@istruzione.it

meic81600n@pec.istruzione.it

www.icnovaradisicilia.edu.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE NOVARA DI SICILIA

Nel II quadrimestre la valutazione va formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

Valutazione ai fini dell'esame a conclusione del I ciclo di istruzione

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato, si fa riferimento al punto 6 della C.M. del 15/03/2007: "Alunni con cittadinanza non italiana".

Particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte dal Ministero con la circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel ricordare che il superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo è condizione assoluta per il proseguimento del corso di studi, si

forniscono indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. Premesso l'obbligo della effettuazione delle Prove Invalsi, requisito di ammissione agli esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione e di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato, inclusa la seconda lingua comunitaria, e del colloquio pluridisciplinare, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede del colloquio, e che procedano a una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI STRANIERI

I minori stranieri sul territorio italiano hanno il diritto/dovere all'istruzione. Le iscrizioni scolastiche per i minori stranieri residenti in Italia avvengono con la stessa cadenza degli alunni italiani. Per i minori con cittadinanza non italiana, art. 45 del DPR n349/1999, le procedure di iscrizioni possono avvenire in corso d'anno, al momento in cui l'alunno arriva in Italia.

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole statali avvengono online. In caso di difficoltà i genitori degli alunni stranieri possono chiedere supporto a qualunque scuola del territorio.

All'atto dell'iscrizione ai genitori è richiesto di comunicare alla segreteria scolastica le informazioni essenziali relative all'alunno:

- nome, cognome, data di nascita, residenza
- codice fiscale (se ne è in possesso),
- documenti sanitari. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari
- eventuali forme di allergie e di intolleranze alimentari
- documenti
- Documenti scolastici che attestino gli studi compiuti nel paese di origine.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA SCUOLA

L'ufficio di segreteria comunica alla "Commissione inclusione alunni stranieri" il nominativo dell'alunno e il plesso di destinazione.

La scuola, per gli alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) che lasciano affetti, relazioni, amici nei paesi di provenienza e si trovano a continuare la loro scolarità altrove, in un'altra scuola e con una nuova lingua, si fa carico di:

- avere cura, soprattutto nel primo periodo scolastico, dell'aspetto emotivo affettivo dell'alunno neoarrivato.

Via Michelangelo, 32 – 98058 Novara di Sicilia (ME) ---- Cod. Fisc. N° 83001610837

Tel./fax 0941 650032 – 0941 800038

meic81600n@istruzione.it

meic81600n@pec.istruzione.it

www.icnovaradisicilia.edu.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPrensivo STATALE NOVARA DI SICILIA

- avviare, in un contesto organizzato a classi aperte, un periodo di osservazione conoscitiva delle specificità dell'alunno, anche attraverso la somministrazione dei test, prima che avvenga l'assegnazione definitiva alla classe del plesso di destinazione.
- rispondere ai bisogni formativi degli alunni.
- organizzare un piano, non solo mirato all'accoglienza, ma anche di accompagnamento e di educazione interculturale.
- facilitare l'inclusione degli alunni stranieri nel gruppo dei pari.
- attuare forme di comunicazione produttiva con le famiglie.
- ricorrere a figure di mediatori linguistico – culturali.

Approvato dal Collegio dei docenti in data 30.10.2023 delibera n. 46 verbale n. 3.

Approvato dal Consiglio d'istituto in data 13.11.2023 delibera n.131 verbale n. 3

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Concetta Carnabuci

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Via Michelangelo, 32 – 98058 **Novara di Sicilia (ME)** ---- Cod. Fisc. N° 83001610837

Tel./fax 0941 650032 – 0941 800038

meic81600n@istruzione.it

meic81600n@pec.istruzione.it

www.icnovaradisicilia.edu.it